LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1885

contratto d'esercizio in vigore. Quest'esercizio durerà ancora parecchi anni, e alla fine del contratto si potrà prolungarlo con l'attuale esercente o affidarlo alla Società che esercita le altre linee circostanti. Ebbene in questo caso non si dovrà riscattare la rete veneta perchè è già riscattata. Ma l'esercente attuale, che ha un materiale mobile suo, potrebbe dire allo Stato: comperate questo materiale mobile, che è mio; comperate gli approvvigionamenti, che sono miei. E prevedendo questo caso abbiamo voluto riservarci la facoltà di obbligare le Società concessionarie a rilevare quel materiale mobile e ad acquistare gli approvvigionamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io posso gridare, eureka! perchè finalmente, su questo punto, ottenni dal mio amico personale l'onorevole Genala, spiegazioni che mi sodisfano intieramente. (Oh! oh! — llarità)

Mi auguro però che questo fenomeno possa verificarsi spesso. (Si ride)

Presidente. Onorevole Sanguinetti, se Ella ci mette un po' di buona volontà, il suo augurio potrà essere esaudito. (Viva ilarità)

Sanguinetti. Onorevole presidente, io ci metto tutta la migliore volontà di questo mondo: vede bene che mi sforzo a porgere moltissime occasioni all'onorevole ministro di darmi risposte sodisfacenti, perchè domande ne faccio molte. (Si ride)

Presidente. Me ne compiaccio. Non essendoci altre osservazioni, s'intenderà approvato l'articolo 72.

 $(\hat{E} \ approvato.)$ 

- "Art. 73. Il prodotto delle linee di cui ai precedenti articoli spetterà interamente allo Stato, dal quale il concessionario riceverà in corrispettivo delle spese d'esercizio, quando si tratti di linee o tronchi di linea collegati colla rete, lire 3000 all'anno per chilometro di strada, più la metà del prodotto lordo.
- " Pei tratti di linea aventi pendenze superiori al 10 per mille, si terrà conto della lunghezza virtuale, calcolata ed applicata secondo le normé dell'allegato F.
- "Però nei tratti di linea aventi pendenze superiori al 15 per 1000, alle livellette comprese fra il 10 ed il 15 per 1000, si applicheranno gli stessi coefficenti, come per quelle al disotto del 10 per 1000.
  - "Una somma eguale al 10 per cento del pro-

dotto lordo annuale di queste linee sarà dallo Stato assegnata e ripartita nella misura:

- " di lire 200 per chilometro di linea al fondo per danni cagionati alla strada da forza maggiore;
- " di lire 150 per chilometro di linea al fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;
- " il mezzo per cento del prodotto lordo al fondo per il rinnovamento del materiale rotabile reso inservibile dall'uso;
- " il resto alla Cassa per gli aumenti patrimoniali. "

L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Cedo la mia volta all'onorevole Favale.

Presidente. L'onorevole Favale ha facoltà di parlare.

Favale. Quest'articolo ha una portata abbastanza grave, perchè da esso dipende in gran parte il buono o cattivo esercizio delle ferrovie complementari. Ora a me pare di trovare in questo articolo una tale condizione di compensi per spese di esercizio per la quale, in certi casi, le Società concessionarie avranno interesse a esercitare male. E mi spiego subito con due cifre.

Bisogna mettere a confronto quest'articolo 73 col successivo articolo 74. L'articolo 73 concede alla Società esercente 3 mila lire a chilometro; quindi fino a 15 mila lire la metà del provento in più. Quando queste linee raggiungono un prodotto chilometrico di lire 15 mila, secondo l'articolo 74, esse entrano nella forma d'esercizio di tutte le altre linee della concessione.

Questi sono i patti del contratto. Ora facciamo qualche calcolo, e vediamone le conseguenze.

Quando il prodotto di una linea raggiunga la cifra di 12,750 lire, la Società che cosa verra a prendere? Verrà a prendere 3 mila lire, più la metà di 12,750, cioè lire 6,375, in totale lire 9,375, come compenso di spesa di esercizio.

Ebbene, questa cifra che la Società ricava quando il prodotto arriva a 12,500 lire è precisamente quella che viene a ricavare anche il giorno che il prodotto raggiunga le 15,000 lire. Per cui la Società, quando ottengasi 2,500 lire di maggior prodotto, cioè 15,000 lire in tutto, non ne ricaverà alcun compenso, restando anzi a suo carico la maggiore spesa d'esercizio per ottenere quel maggiore introito.

Un'altra peggiore anomalia in questo articolo risulta pure da un'altra ipotesi. Suppongasi che il prodotto giunga a 14,900 lire; la Società per-